



Decreto federale Ib concernente i valori di pianificazione nell'aggiunta I al preventivo 2020

del 6 maggio 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 2020 e gli annunci ulteriori del Consiglio federale del 20 marzo 2020, 16 aprile 2020 e 29 aprile 2020²,

decreta:

Art. 1 Condizioni quadro d'impiego dei crediti

Per i crediti elencati nell'allegato sono stabilite condizioni quadro d'impiego dei crediti secondo l'articolo 25 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento.

Art. 2 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 6 maggio 2020

La presidente: Isabelle Moret

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 6 maggio 2020

Il presidente: Hans Stöckli

La segretaria: Martina Buol

¹ RS 101

² Non pubblicati nel FF

³ RS 171.10

*Allegato
(art. 1)*

Condizioni quadro d'impiego dei crediti

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

704 Segreteria di Stato dell'economia

A290.0116 COVID: contributo al turismo

I mezzi devono finanziare misure di promozione supplementari in favore di un turismo sostenibile; tali misure saranno attuate da Svizzera Turismo nel biennio 2020–2022.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

V0338.00 COVID: garanzie imprese di trasporto aereo

Il sostegno finanziario è subordinato alla condizione che, nell'ambito della futura cooperazione con le compagnie di navigazione aerea a sostegno della piazza economica, gli obiettivi climatici del Consiglio federale siano monitorati e ulteriormente sviluppati.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

V0338.00 COVID: garanzie imprese di trasporto aereo

Il Consiglio federale deve garantire che la Swiss International Air Lines AG (Swiss) e la Edelweiss Air AG (Edelweiss) si impegnino per scritto a rimborsare alle agenzie di viaggio, entro il 30 settembre 2020 (sospensione dell'esecuzione), gli importi che queste hanno versato loro per i voli che non hanno potuto essere effettuati a causa della pandemia di COVID-19; è fatta salva una soluzione uniforme a livello europeo concernente le modalità di rimborso.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

A290.0114 COVID: sostegno al settore dell'aviazione

V0338.00 COVID: garanzie imprese di trasporto aereo

V0339.00 COVID: sostegno al settore dell'aviazione

Il sostegno finanziario è subordinato alla condizione che le imprese siano tenute a collaborare con i partner sociali al fine di trovare soluzioni socialmente sostenibili qualora una riduzione di personale apparisse inevitabile.